|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)

(GU n.45 del 23-2-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con

il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto

rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento

dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella

Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei

quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del

richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le misure di

contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro

dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e

delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, delle

infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca,

delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica

amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonche'

sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e

il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni

Lombardia e Veneto

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il

diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1

al presente decreto, ad integrazione di quanto gia' disposto nelle

ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le

seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da

parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,

di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,

anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se

svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole

di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'

scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,

salvo le attivita' formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero

organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle

disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali

istituti e luoghi;

g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva

l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo

le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto

territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in

corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di

quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di cui

agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le

modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto

territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali

per l'acquisto dei beni di prima necessita';

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli

esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita'

indossando dispositivi di protezione individuale o adottando

particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di

prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone,

terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche

non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima

necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste

dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad

esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica

utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che

possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a

distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo'

individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita'

necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni

alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo

biologico di piante e animali;

o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i

lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o

nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal

Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si

applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4,

nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, e per le finalita' di cui al medesimo articolo,

gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno

sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono

obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini

dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di ogni

misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria

con sorveglianza attiva.

Art. 3

Applicazione del lavoro agile

1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a

23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via

automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree

considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o

locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate

disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi

previsti.

2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli

obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio

2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla

documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4

Esecuzione delle misure urgenti

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando

preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle

misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il

possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale

dei Vigili del fuoco, nonche' delle Forze armate, sentiti i

competenti comandi territoriali.

Art. 5

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla

data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa

successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.

294

Allegato 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del

contagio.

Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D'Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

a) Vo'.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |